

Gara a procedura aperta per l'affidamento del Multiservizio Integrato Energia per gli enti del SSN - ID 2950

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice. Ne consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

CHIARIMENTI

1. Domanda

Con riferimento all'Allegato 10 – “Fac-simile Familiari conviventi”, si chiede di confermare che, in caso di operatore economico iscritto in White List, non sia necessaria la compilazione e presentazione del suddetto Allegato e che, pertanto, sia sufficiente allegare la relativa certificazione di iscrizione in White List.

Risposta

Si conferma.

2. Domanda

Con riferimento al requisito previsto al par. 6 per i servizi di progettazione, si chiede di confermare che, come indicato dalla formulazione “alternativamente possedere”, il requisito possa essere soddisfatto mediante il possesso del fatturato di cui alla lett. a) oppure, in alternativa, mediante il possesso della copertura assicurativa con il massimale previsto alla lett. b), senza necessità di possedere entrambi i requisiti.

Risposta

Si conferma.

3. Domanda

Con riferimento all'Allegato 4 – Relazione Tecnica e all'Art. 15 del Capitolato d'Oneri, si chiede di confermare che i paragrafi “Premessa” e “Presentazione dell'Offerente” non verranno computati nel numero di pagine così come l'indice e l'eventuale copertina.

Risposta

Si conferma.

4. Domanda

Si richiede la pubblicazione del documento "Ordini Convenzione MIES – ID1379" richiamato al paragrafo 3, pag. 12 del Capitolato d'oneri, non presente all'interno della documentazione presente a portale Acquisti in Rete.

Risposta

Il documento "ID 2950 AQ MIES - Ordini Convenzione MIES ID1379" è stato pubblicato sul sito www.acquistinretepa.it in data 03/09/2026 nella sezione dedicata ai Documenti di gara della presente iniziativa.

5. Domanda

Facendo riferimento a quanto previsto nell'Allegato 7 in merito alla compilazione dell'Allegato 8, al Capitolo 2, punto a) viene detto che l'utile complessivo *"dovrà essere riferito ad uno scenario che considera solo il quantitativo massimo stimato in metri cubi di volume lordo del lotto, di cui alla tabella n. 3 del Capitolato d'Oneri, e non l'importo economico"*.

Tenendo conto che l'Allegato 8 svolge la funzione di Conto economico di commessa, con il quale il concorrente è tenuto a dimostrare la congruità dell'offerta e la sostenibilità della commessa stessa, in considerazione del fatto che per i Lotti dal n.1 al n.4 gli aggiudicatari avranno la possibilità di convenzionare solo una quota parte della totalità del volume afferente al lotto stesso, si chiede di confermare che, per i lotti dal n.1 al n. 4, il volume lordo a cui fare riferimento per la compilazione dell'Allegato 8 sia la quota massima convenzionabile dal singolo aggiudicatario, ovvero la sola quota afferente al primo aggiudicatario (come definite nelle tabelle n. 20-21-22 del Capitolato d'Oneri) e non la totalità del volume convenzionabile sul lotto, di cui alla tabella n. 3 del Capitolato d'Oneri.

Risposta

Non si conferma. Come previsto nel paragrafo 2 dell'Allegato 7 – Schema giustificativi anomalia, l'utile complessivo dovrà essere stimato in riferimento ad uno scenario che considera il quantitativo massimo stimato in metri cubi di volume lordo del lotto.

6. Domanda

Si chiede la condivisione del documento "Ordini Convenzione MIES – ID1379" citato nell'Art. 3 del Capitolato d'Oneri, in quanto lo stesso non risulta alla data odierna tra i documenti a disposizione sul portale Consip.

Risposta

Si veda la risposta alla Domanda n. 4.

7. Domanda

Nel Capitolato d'Oneri, al Capitolo 17.5 "Metodo per il calcolo dei punteggi", viene detto che non si procederà a riparametrazione né per il punteggio tecnico né per l'economico. Al successivo Capitolo

20 "Valutazione delle offerte tecniche ed economiche", al punto a), si parla di "punteggi tecnici (PT) [...] già riparametrati". Si chiede quindi di chiarire se si procederà o meno con la riparametrazione dei punteggi.

Risposta

Si chiarisce che, per quanto riguarda il riferimento ai "punteggi tecnici già riparametrati" contenuto nel paragrafo 20 del Capitolato d'Oneri, lo stesso deve intendersi riferito esclusivamente alle operazioni di riparametrazione dei coefficienti relative ai singoli criteri discrezionali, effettuate secondo quanto previsto dal paragrafo 17.2.1 del Capitolato d'Oneri. Rimane fermo che il punteggio tecnico totale conseguito da ciascun concorrente non sarà oggetto di ulteriore riparametrazione.

8. Domanda

Con riferimento al punto a) del paragrafo 6.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" del documento "ID 2950 - Capitolato d'Oneri", si chiede di confermare che la comprova del requisito possa essere fornita mediante l'esecuzione di almeno uno dei due servizi energetici in (ambito sanitario) indicati e di una parte dei servizi manutentivi descritti nel Capitolato Tecnico, e che pertanto non sia richiesta l'esecuzione di tutti i servizi elencati nel medesimo Capitolato.

Risposta

Si conferma. Si precisa comunque che, come indicato al paragrafo 6.3 del Capitolato d'oneri, ai fini della comprova del requisito, non saranno ammessi contratti di sola fornitura dei vettori energetici o di sola manutenzione. Sarà tuttavia considerato per intero il valore dei contratti che, oltre ad almeno uno dei due servizi energetici sopra indicati, includano anche ulteriori servizi tra quelli descritti nel Capitolato Tecnico, quali altri servizi tecnologici e di minuto mantenimento edile.

9. Domanda

Si rileva che nella Tabella n. 1 'Descrizione dei CPV' del Capitolato d'Oneri non risultano indicati i servizi di progettazione, i quali tuttavia costituiscono prestazione dell'Accordo Quadro ai sensi dei parr. 4, 6.1 punto 2 e 6.5. Si chiede di confermare se, in caso di partecipazione in RTI, tali attività di progettazione debbano comunque essere riportate nella dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento (Allegato 1), con indicazione delle relative quote/parti di esecuzione in capo al soggetto qualificato quale progettista, in coerenza con quanto richiesto al par. 15.

Risposta

Si conferma. In caso di partecipazione in RTI, le attività di progettazione dovranno essere indicate nella dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento, con specificazione delle relative quote o parti di esecuzione in capo al soggetto che le svolgerà, in coerenza con quanto previsto al paragrafo 15 del Capitolato d'oneri e con le dichiarazioni rese in sede di partecipazione.

10. Domanda

Si chiede:

1. di confermare che le pagine dedicate ai paragrafi “Premessa” e “Presentazione e descrizione offerente”, indicati nello Schema di Risposta (Allegato 4 - Relazione tecnica), così come l'indice e la copertina, siano esclusi dal conteggio delle n° 25 facciate/pagine A4 della Relazione Tecnica, come previsto all'Art. 15 del Capitolato d'Oneri;
2. di pubblicare il documento “Ordini Convenzione MIES – ID1379” citato nel Capitolato d'Oneri all'Art. 3.

Risposta

1. Si conferma. Si veda anche la risposta alla Domanda n. 3.
2. Si veda la risposta alla Domanda n. 4.

11. Domanda

Si chiede cortesemente di confermare se, ai fini della partecipazione alla procedura, possa ritenersi valida la certificazione UNI EN ISO 9001 posseduta dalla scrivente società, emessa in lingua inglese.

Risposta

Si conferma.

12. Domanda

1. Poiché al Par. 14.3 'DGUE' del Capitolato d'Oneri è indicato che *'il concorrente dovrà produrre per ciascun lotto la Response.xml del DGUE'*, si chiede conferma che, in caso di partecipazione a più Lotti sempre con la medesima forma, è consentito presentare un'unica Response.xml del DGUE, riportante, tra le altre dichiarazioni, l'indicazione dei lotti ai quali il concorrente intende partecipare.
2. Si chiede conferma che, in relazione al Patto di integrità, non è richiesto di allegarne copia firmata per accettazione, a seguito del rilascio della dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione “di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità ivi incluse le sanzioni di cui all'art. 5 del Patto stesso anche in relazione alle fattispecie delittuose di cui al comma 1, lettera d), punto i) del medesimo articolo.”.
3. Si chiede conferma che, qualora necessario, è consentito caricare a Sistema cartelle compresse (.zip o similari) contenenti documenti firmati digitalmente. Si chiede altresì conferma che la cartella compressa non deve essere a sua volta firmata digitalmente.
4. Il fornito Allegato n. 2 'Modello dichiarazione di avalimento', al punto 2 è preimpostato con la dichiarazione *'di impegnarsi a eseguire direttamente la prestazione per cui è richiesto il requisito di cui al Par. 6.1, punto 2, let. a) o b)'*. Poiché tale prescrizione è riferita ai requisiti di idoneità per l'attività di progettazione, si chiede conferma che l'Allegato citato possa essere modificato, anche al punto 2, riferendolo a requisiti diversi e adeguandolo alle necessità dichiarative della ausiliaria.

5. In riferimento ai 'Servizi di Progettazione' e a quanto disposto al Par. 4 'SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE' del Capitolato d'Oneri, si chiede di indicare in quale modulo/allegato messo a disposizione l'operatore economico può eventualmente rilasciare le Dichiarazioni relative alla forma di partecipazione per i servizi di progettazione.

6. Si chiede conferma che sia consentita e corretta la partecipazione di costituendo RTI in cui solo una associata svolga i servizi di progettazione, possedendo autonomamente i relativi requisiti richiesti, e che pertanto la precisazione contenuta nel Paragrafo 6.5 al punto 'Requisiti di capacità economica e finanziaria: *'I requisiti relativi al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2 ... 6, lettera a) devono essere soddisfatti dal RTI nel complesso'* sia da intendersi nel senso che non sono richiesti importi minimi di tale fatturato alle associate che non svolgono servizi di progettazione.

Risposta

1. In caso di partecipazione a più Lotti, il concorrente dovrà produrre un solo DGUE e una sola domanda di partecipazione.

2. Si conferma.

3. Si conferma la possibilità di caricare a Sistema cartelle compresse contenenti i documenti richiesti firmati digitalmente. Tali cartelle compresse non devono essere firmate digitalmente.

4. Si conferma. Trattandosi di un modello predisposto dalla Stazione Appaltante quale fac-simile, lo stesso potrà essere opportunamente adattato dall'operatore economico e dall'impresa ausiliaria in funzione della specifica fattispecie di avvalimento dichiarata e dei requisiti oggetto di messa a disposizione, fermo restando che le dichiarazioni rese dovranno risultare coerenti con la disciplina di gara e con il contenuto del contratto di avvalimento.

5. Si precisa che nell'Allegato 1, trattandosi di fac-simile, l'operatore economico potrà rilasciare le Dichiarazioni relative alla forma di partecipazione per i servizi di progettazione.

6. Si conferma.

13. Domanda

Con riferimento al par. 6.5 del Capitolato d'Oneri, il quale, sotto la rubrica "Requisiti di capacità tecnico-professionale", lett. a), prevede che *"il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3, lett. a), deve essere posseduto dal RTI nel complesso"*, si chiede di confermare che tale previsione non comporti l'obbligo di dimostrare, in capo a ciascuna impresa raggruppata, una quota minima (proporzionale alla propria quota di partecipazione/esecuzione) del requisito tecnico-professionale in questione, ma che lo stesso possa essere soddisfatto cumulativamente dal raggruppamento nel suo complesso, anche laddove il requisito sia integralmente o prevalentemente posseduto da una sola delle imprese raggruppate.

Risposta

Si conferma.

14. Domanda

Domanda 1

Con riferimento al criterio n. 17 della tabella di cui all'articolo 17.1 del Capitolato d'onori:

1. Si chiede di confermare che un operatore economico di cui all'art. 65 comma 2 lett. c) non in possesso di un sistema di gestione e governo dei processi digitalizzati certificato ai sensi della UNI 11337-8:2026 o, in alternativa, di un Sistema di Gestione BIM certificato ai sensi della UNI/PdR 74:2019, ma in possesso di attestazione SOA con qualificazione per progettazione e costruzione, nonché degli ulteriori requisiti di partecipazione richiesti per i servizi di progettazione possa comunque eseguire in proprio l'attività di progettazione.
2. Si chiede inoltre se per tale operatore economico, è possibile ricorrere all'avvalimento premiale della Certificazione secondo la UNI/PdR 74:2019 per l'attribuzione del punteggio previsto al punto 17 della tabella di cui all'art. 17.1.
3. Si chiede infine di confermare che, nel caso in cui l'operatore economico dovesse ricorrere all'avvalimento premiale della certificazione sopra indicata, l'attività di progettazione potrà comunque essere eseguita da tale operatore economico, comunque in possesso di attestazione SOA con qualificazione per costruzione e progettazione, nonché dei requisiti di partecipazione richiesti per i servizi progettazione e non dall'ausiliaria.

Domanda 2

Si chiede conferma che un operatore economico di cui all'art. 65 comma 2 lett. c), applicando al proprio personale dipendente un CCNL differente da quello indicato nel Capitolato d'Oneri all'art. 3, non sia tenuta a redigere la dichiarazione di equivalenza se esegue in proprio esclusivamente i servizi di progettazione.

Domanda 3

Con riferimento al criterio n. 18 della tabella di cui all'articolo 17.1 del Capitolato d'onori - Certificazione UNI CEI 11352:2014 (E.S.Co.), si chiede di confermare che per l'attribuzione del punteggio premiale il possesso della certificazione è richiesto in capo a tutti e soli i soggetti che svolgeranno i servizi energetici A e B oggetto dell'appalto.

Domanda 4

Si chiede conferma che lo sconto aggiuntivo SA (somma delle componenti S1, S2 ed S3) da applicare alle componenti manutentive M del canone sia quello derivante dalla combinazione prescelta dall'OE aggiudicatario tra le 4 disponibili (criterio economico 15 di cui alla tabella 17 del Capitolato d'onori); pertanto, le percentuali stabilite all'art. 5.4.2.1 del Capitolato tecnico, devono intendersi un refuso.

Risposta

Domanda 1

L'attestazione SOA con qualificazione per progettazione e costruzione non equivale al possesso della certificazione ai sensi della norma UNI 11337-8:2026 o, in alternativa, di un Sistema di Gestione BIM certificato ai sensi della UNI/PdR 74:2019. A tal riguardo, inoltre, si specifica che

l'operatore economico privo delle suddette certificazioni, ma in possesso dei requisiti tecnici ed economici relativi all'attività di progettazione può svolgere tale attività senza vedersi attribuito il punteggio relativo al Criterio tecnico tabellare n. 17.

È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento premiale con un soggetto in possesso della certificazione UNI 11337-8:2026 ovvero UNI/PdR 74:2019. In tale ipotesi, restano ferme le disposizioni della lex specialis e la disciplina applicabile all'istituto dell'avvalimento, con particolare riferimento ai rapporti tra operatore economico e soggetto ausiliario in relazione alle attività interessate dal criterio oggetto di avvalimento premiale.

Domanda 2

Il quesito non è chiaro. Si precisa, tuttavia, che nel caso in cui l'operatore economico esegua esclusivamente le attività di progettazione, non è tenuto a rendere la dichiarazione di equivalenza del CCNL applicato. Resta fermo che, qualora l'operatore economico impieghi personale nell'esecuzione anche delle ulteriori prestazioni per le quali la documentazione di gara individua uno specifico CCNL di riferimento e applichi un diverso contratto collettivo, dovrà rendere la dichiarazione di equivalenza ovvero, in alternativa, la dichiarazione di impegno ad applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante.

Domanda 3

Si conferma.

Domanda 4

Si conferma che lo sconto aggiuntivo SA è la somma delle componenti S1, S2 e S3, secondo quanto previsto nel par. 5.4.2.1 del Capitolato Tecnico. L'attribuzione del punteggio relativo al Criterio di valutazione n.15 della Tabella 17 del Capitolato d'oneri è funzione della combinazione che l'Offerente si impegna ad offrire tra le 4 combinazioni proposte. Si chiarisce che le percentuali indicate nel paragrafo 5.4.2.1 del Capitolato Tecnico - pari a: 2,5% per S1, 2% per S2 e 0,5% per S3 - sono le medesime presenti nelle combinazioni del Criterio di valutazione n.15.

15. Domanda

Al fine della comprova del possesso del requisito previsto nel Capitolato d'oneri, paragrafo 6.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale", lett. a), si chiede conferma che il suddetto requisito possa essere soddisfatto presentando contratti di servizi analoghi a quelli obbligatori oggetto dell'AQ eseguiti presso una struttura residenziale privata che ospita una Casa di Riposo e una Residenza Protetta, con codice regionale (Marche) R3.2-R3.1-CR.

Risposta

Non si conferma, il requisito è riferito obbligatoriamente ai contratti per l'affidamento del Servizio Energia e/o del Servizio Energetico Elettrico di cui al par. 6 del Capitolato Tecnico, presso strutture ospedaliere, anche private.

16. Domanda

1. Con riferimento ai §§17.3–17.4 del Capitolato d'Oneri, che associano alle voci D.1, listini, PMS e PMP i codici R16–R19, e all'Allegato 5 nonché ai §§9.7–9.8 del Capitolato Tecnico, che per le medesime voci utilizzano i codici R15–R18, si chiede di indicare, per ciascuna delle quattro voci, il codice R da utilizzare ai fini della compilazione, della valutazione e dell'applicazione dell'offerta.
2. Con riferimento al §9.B.2 del Capitolato d'Oneri e agli artt. 7.19 e 13.12 dello Schema AQ, si chiede di indicare se la quota delle nuove assunzioni necessarie all'esecuzione da destinare ai soggetti svantaggiati sia pari al 10% oppure al 6%, anche ai fini della verifica dell'obbligo e dell'applicazione della relativa penale.
3. Con riferimento al §15 del Capitolato d'Oneri e all'Allegato 4, si chiede di precisare se le pagine della sezione 2 dell'Allegato 4, “Presentazione e descrizione offerente”, concorrano o meno al limite massimo di 25 pagine previsto per l'offerta tecnica.
4. Con riferimento all'art. 4.4 dello Schema AQ e al §5.4.3 del Capitolato Tecnico, si chiede di precisare quale termine determini la scadenza del Contratto Esteso quando, in caso di avvio durante una stagione termica, la data posta a 30 giorni dalla conclusione dell'ottava stagione completa non coincida con il compimento dei nove anni dalla data di inizio.
5. Con riferimento al §9.11.1.2 del Capitolato Tecnico, si chiede di fornire i valori dei pesi trimestrali teorici J_{ck} utilizzati nella formula del conguaglio elettrico e indicati come contenuti nell'Appendice 12, nella quale tali valori non risultano riportati.
6. Con riferimento agli artt. 7.22–7.23 e 13.15 dello Schema AQ e alle PPE7.1/PPE7.2 dell'Appendice 14a, si chiede di precisare il regime applicabile agli impegni corrispondenti ai criteri 7 e 8, indicando la decorrenza del termine di 60 giorni e se le penali di euro 5.000 e di euro 100 per ciascun giorno di ritardo siano alternative o cumulabili.
7. Con riferimento ai §§5.2.1 e 5.3 del Capitolato Tecnico, al §2.1.2 dell'Appendice 11 e alla PAQ4 dell'Appendice 14a, si chiede di precisare la disciplina applicabile alla predisposizione del PTE qualora la PA non renda disponibili in tempo utile l'APE o la diagnosi energetica necessari alla determinazione di J_{ck} , indicando la modalità di determinazione di J_{ck} e la decorrenza del termine di 120 giorni.

Risposta

1. Si conferma quanto previsto nei paragrafi 17.3 e 17.4 del Capitolato d'oneri e si precisa che i codici R indicati nell'Allegato 5 e nei paragrafi 9.7 e 9.8 del Capitolato Tecnico devono intendersi come refusi.
2. Si conferma che, come previsto nel paragrafo 9, lettera B, comma 2 del Capitolato d'oneri, la quota delle nuove assunzioni necessarie all'esecuzione da destinare ai soggetti svantaggiati è pari ad almeno il 10%. Si precisa che quanto riportato negli articoli 7.19 e 13.12 dello Schema di Accordo Quadro deve intendersi come refuso.
3. Si veda la risposta alla Domanda n. 3.
4. Si precisa che al paragrafo 5.4.3 del Capitolato Tecnico “*nel caso dei Contratti Estesi, se la data di Presa in Consegna degli impianti del Servizio Energia “A” risulta essere interna alla Stagione di*

riscaldamento (ad esempio per la zona climatica E tra il 15 di ottobre ed il 15 di aprile) la data di scadenza del contratto viene fissata a 30 giorni dopo la data di fine della ottava Stagione completa di Riscaldamento".

5. Si chiarisce che i pesi teorici trimestrali J_{CK} richiamati al paragrafo 9.11.1.2 del Capitolato Tecnico, ai fini della ripartizione standard dei consumi, sono i seguenti: 0,21 per il *I trimestre*; 0,25 per il *II trimestre*; 0,31 per il *III trimestre* e 0,23 per il *IV trimestre*.

6. Si precisa che, come riportato nell'Articolo 7, comma 22 dello Schema di Accordo Quadro e nell'Appendice 14a – Penali in relazione alle penali PPE7.1 e PPE7.2, i 60 giorni decorrono dalla data del Verbale di presa in consegna (cfr. par. 5.4.3.1 del Capitolato Tecnico) e che l'importo delle relative penali è di 100 € per giorno di ritardo. Si chiarisce che l'indicazione della penale pari ad € 5.000 di cui all'articolo 13.15, e del richiamato articolo 7.23 del Capitolato d'onori, è da intendersi come refuso.

7. Per la definizione del J_{CK} , come indicato nel paragrafo 2.1.2 dell'Appendice 11, l'Amministrazione dovrà disporre di un APE o di una Diagnosi Energetica. Così come precisato nel Caso 2 del suddetto paragrafo 2.1.2 *"per gli eventuali edifici con Volume lordo del luogo di fornitura inferiore al 5% del Volume del luogo di fornitura dell'OPF, e non dotati di DE o APE, si utilizzano esclusivamente i dati storici, ovvero $J_{CK} = J_{SK}$ ".* Il termine di 120 giorni previsto nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico decorre dalla data di trasmissione della comunicazione di capienza del massimale.

17. Domanda

Si chiede se in riferimento al paragrafo "9.1 Sovvenzioni estere distorsive", nel caso in cui la società partecipante faccia parte di un gruppo societario, l'analisi degli importi dei contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28 del Regolamento U.E. n. 2022/2560, vada ricondotta alla singola società partecipante o all'intero gruppo societario.

In particolare, il suddetto allegato:

va compilato in tutte le sue parti (ad eccezione della sezione 7), con riferimento alle imprese che negli ultimi 3 anni abbiano ricevuto contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28 del Regolamento U.E. n. 2022/2560;

va compilato nelle sole sezioni 1, 2, 7 e 8, con riferimento alle imprese che, negli ultimi 3 anni, abbiano ricevuto i contributi finanziari esteri non soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b) in quanto di importo inferiore ai 4 milioni di euro, ma di importo superiore alla soglia dei c.d. aiuti "de minimis" (300.000 euro) oppure non abbiano ricevuto alcun contributo finanziario estero.

Risposta

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 9.1 del Capitolato d'Oneri e della compilazione della dichiarazione relativa alle sovvenzioni estere distorsive, occorre fare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/2560 e dalla relativa normativa attuativa.

Pertanto, la verifica circa l'esistenza di contributi finanziari esteri e il superamento delle relative soglie deve essere effettuata considerando non soltanto la società partecipante, ma anche gli altri soggetti

rilevanti ai sensi della disciplina europea richiamata, secondo quanto previsto dalla modulistica predisposta dalla Commissione europea. Resta fermo che la compilazione delle diverse sezioni dell'allegato dovrà avvenire secondo le istruzioni contenute nel medesimo allegato e nella normativa di riferimento, in funzione della tipologia e dell'importo dei contributi finanziari esteri ricevuti.

18. Domanda

Riferimento Art. 6.2 – Requisiti di capacità economica e finanziaria: punto 6) per i servizi di progettazione, del capitolato d'oneri

Alla lettera b) dell'articolo sopra citato è riportato quanto segue:

“Per i servizi di progettazione, in conformità all'art. 40 co. 1bis dell'Allegato II.12, il concorrente dovrà alternativamente possedere:

a) [omissis]

b) una copertura assicurativa con massimale pari a:

Lotto 1 – Euro 305.000,00

Lotto 2 – Euro 204.000,00

..... omissis.....”

Si chiede di chiarire se, tale requisito si possa intendere assolto in caso di possesso di polizza assicurativa che comprenda una copertura “RCT Professionale” con massimale per sinistro almeno pari a quello sopra indicato per singolo lotto.

A comprova potrà quindi essere prodotta una dichiarazione emessa dalla Compagnia di Assicurazioni, attestante l'esistenza e la vigenza della stessa con evidenza della copertura del massimale richiesto come peraltro indicato all'Art 23.3 POLIZZA ASSICURATIVA del Capitolato d'oneri.

Risposta

Il requisito di cui al paragrafo 6.2, punto 6, lett. b), può ritenersi soddisfatto mediante il possesso di una copertura assicurativa professionale in corso di validità avente un massimale almeno pari a quello richiesto per il lotto di partecipazione, purché tale copertura risulti coerente con i rischi derivanti dallo svolgimento dei servizi di progettazione.

A tal riguardo, inoltre, si ricorda che il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti economici e tecnici richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta.

Ai fini della comprova – parimenti a quanto previsto per la diversa polizza assicurativa di cui all'art. 23.3 del Capitolato d'oneri - potrà essere prodotta la polizza ovvero un estratto della medesima accompagnata da una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della stessa e dalla quale risultino la vigenza della copertura nonché il relativo massimale.

19. Domanda

1) Riferimento Art. 6.2 – Requisiti di capacità economica e finanziaria: punto 6) per i servizi di progettazione, del capitolato d'oneri

- Al punto 2 dell'articolo citato è riportato quanto segue:

“Per i servizi di progettazione, in conformità all'art. 40 co. 1bis dell'Allegato II.12, il concorrente dovrà alternativamente possedere:

a) Un fatturato globale (iva esclusa) maturato, nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni solari antecedenti la data di indizione della presente procedura di gara, per servizi di ingegneria e di architettura pari a [.....]

b) una copertura assicurativa con massimale pari a: [.....]

- Al punto “Requisiti di capacità economica e finanziaria” dell'art. 6.5 è riportato:

“[...] Nel caso in cui il requisito economico finanziario per l'attività di progettazione sia dimostrato tramite il ricorso alla copertura assicurativa di cui al paragr. 6.2, punto 6, lett. b), la stessa deve essere posseduta dai soggetti ex. Art. 66 del Codice che eseguono i servizi di progettazione”

- All'Art. 4 – Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione, è riportato:

“Con riferimento ai servizi di progettazione gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice potranno partecipare:

a) autonomamente, nelle forme di cui all'art. 65, co.1 del Codice, se in possesso di attestazione SOA in corso di validità, che attesti la qualificazione per progettazione e costruzione nelle categorie OG11 e OG1 per una classifica adeguata ai lavori da assumere e in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui al par. 6.2, n. 6, lett. a) o b).

Lo staff tecnico del concorrente dovrà essere comunque in possesso dei requisiti generali di cui al par. 5 e di quelli di idoneità professionale per i servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di cui al successivo par. 6.1, punto 2, lett. a)”

In riferimento a quanto sopra esposto, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione di operatore economico in possesso di attestazione SOA con qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, che intende eseguire l'attività di progettazione “autonomamente”, tramite il proprio staff interno, il requisito di capacità economica finanziaria richiesto per “i servizi di progettazione” (rif. art. 6.2. punto 6) si possa intendere assolto con il solo possesso del requisito di cui alla lettera b) del punto citato (copertura assicurativa).

Tale polizza assicurativa, in essere con l'operatore economico partecipante (art. 65 co. 2 del Codice), comprenderà una copertura “RCT Professionale” con massimale per sinistro almeno pari a quello richiesto per il lotto di importo maggiore tra quelli a quali intende partecipare.

Tra i soggetti facenti parte dello “staff tecnico” dell'operatore economico, quelli specificatamente incaricati dell'attività di progettazione per la presente procedura, saranno in possesso dei requisiti di generali di cui al par. 5 nonché di quelli di idoneità professionale di cui all'Allegato II.12, parte V, del Codice, e nello specifico art. 34.

Risposta

Si conferma. Per i servizi di progettazione, il concorrente può dimostrare il requisito di capacità economico-finanziaria alternativamente mediante una delle opzioni previste dalla *lex specialis* (i.e., fatturato o copertura assicurativa), nei limiti e con le specificazioni ivi contenute.

In caso di partecipazione a più lotti, il concorrente dovrà dimostrare il possesso del requisito richiesto per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta.

20. Domanda

1) Riferimento “Art. 17.1 – Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” del capitolato d’oneri

La tabella n. 12 al criterio n. 17 riporta quanto segue:

- Sistema di Gestione e Governo dei Processi Digitalizzati

L’Offerente dovrà indicare il possesso di un sistema di gestione e governo dei processi digitalizzati certificato ai sensi della UNI 11337-8:2026 in corso di validità o, in alternativa, di un Sistema di Gestione BIM certificato ai sensi della UNI/PdR 74:2019

All’art. 17.2.2. relativamente al criterio sopra indicato è riportato che:

“l’attribuzione del punteggio relativamente al criterio tabellare n. 17 avverrà – in caso di soggetti di cui all’art. 65 co. 2 lett. e) ed f) - nel caso in cui tutte le imprese del Raggruppamento o del Consorzio ordinario che svolgono una quota almeno pari al 51% dell’attività di progettazione siano in possesso della certificazione”.

In riferimento a quanto sopra esposto si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI, dove una o più imprese costituenti lo stesso, intendendo svolgere autonomamente i servizi di progettazione, purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 lett. a), nonché agli artt. 6.1.2) lett. a) e 6.2) punto 6. lett. a) o b); ai fini dell’ottenimento del punteggio tecnico, di quest’ultime solo le imprese che dichiareranno di svolgere l’attività in misura almeno pari al 51% dovranno essere in possesso della certificazione secondo la norma UNI/PdR 74:2019.

Risposta

Si conferma.

21. Domanda

1. Con riferimento al Criterio Premiale n. 9, si chiede di confermare che l’impegno all’integrazione dell’Anagrafica Tecnica con gli schemi unifilari dei Quadri Elettrici debba intendersi riferito esclusivamente ai quadri che, al momento dell’esecuzione delle attività, risultino conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza elettrica e impiantistica oppure che siano stati previamente adeguati nell’ambito delle prestazioni contrattuali previste.

Tale chiarimento appare essenziale al fine di garantire che le attività di rilievo, verifica e redazione degli schemi unifilari possano essere svolte nel pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza applicabili e senza esporre gli operatori a condizioni di rischio derivanti dalla presenza di impianti non conformi. La corretta predisposizione dello schema unifilare, infatti, presuppone la possibilità di accertare con affidabilità la configurazione effettiva del quadro elettrico, condizione che può essere

garantita solo a seguito dell'eventuale adeguamento dello stesso e del ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza.

Il quesito trae origine dall'esperienza maturata nella gestione di patrimoni impiantistici particolarmente eterogenei, nei quali non è infrequente riscontrare quadri elettrici presi in carico in condizioni di conservazione precarie, caratterizzati da carenze manutentive stratificatesi nel tempo, da obsolescenza tecnologica, da apparati non più efficienti o da situazioni di non conformità rispetto alla normativa di riferimento. Tali circostanze rappresentano frequentemente motivo di confronto e talvolta di contenzioso con gli Enti, oltre a costituire un tema di primaria rilevanza per la tutela della sicurezza del personale incaricato delle attività operative.

Si chiede pertanto di confermare che non sussista l'obbligo di effettuare rilievi, verifiche o aggiornamenti documentali su quadri elettrici che, al momento della presa in consegna, risultino non conformi alle vigenti prescrizioni normative e di sicurezza. Resta inteso che, una volta eseguiti gli eventuali interventi di adeguamento previsti dalla disciplina contrattuale, il Fornitore provvederà all'aggiornamento dell'Anagrafica Tecnica e alla redazione dei relativi schemi unifilari sulla configurazione effettivamente realizzata.

2. Nelle istruzioni riportate nell'Allegato 7 - Schema giustificativi anomalia, paragrafo 2, lett. a) "Indicazioni generali", viene indicato che la *"determinazione puntuale di tutte le componenti di costi e ricavi associate alla commessa"* dovrà essere riferita *"ad uno scenario che considera solo il quantitativo massimo stimato in metri cubi di volume lordo del lotto"*.

Al fine di garantire l'adozione di un parametro omogeneo di riferimento e consentire, in sede di eventuale verifica di anomalia, il confronto dei Conti Economici di Commessa predisposti dai diversi operatori economici su basi tra loro coerenti e comparabili, si chiede di confermare che il Concorrente debba rappresentare uno scenario che saturi integralmente il quantitativo di volume lordo corrispondente alla quota di aggiudicazione più elevata prevista per il lotto.

Risposta

1. Si conferma, rimanendo inteso che, una volta eseguiti gli eventuali interventi di adeguamento previsti dalla disciplina contrattuale e normativa, il Fornitore provvederà all'aggiornamento dell'Anagrafica Tecnica e alla redazione degli Schemi unifilari dei Quadri Elettrici sulla configurazione effettivamente realizzata.

2. Non si conferma. Si veda la risposta alla Domanda n. 5.

22. Domanda

1. Con riferimento al subappalto, si chiede conferma che esso sia consentito al 100% in relazione alle prestazioni individuate come secondarie ("S") all'art. 3 - Tabella 1 del Capitolato d'Oneri.

2. Con riferimento al requisito di cui all'art. 9 Lett. D) del Capitolato d'Oneri "Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione" si chiede di confermare che tale requisito dovrà essere posseduto in sede esecutiva dal soggetto che renderà la prestazione di fornitura di energia elettrica e che, pertanto, in caso di concorrente in possesso di tutti i requisiti di partecipazione benché non iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, sia sufficiente

che il concorrente si impegni a soddisfare in sede esecutiva il requisito di cui all'art. 9 Lett. D) del Capitolato d'Oneri, senza che sia necessario indicare il nominativo del soggetto in possesso di tale iscrizione.

3. Nel Paragrafo 9.1 'Sovvenzioni estere distorsive' del Capitolato d'Oneri è riportato che *"(...) i suddetti obblighi dichiarativi riguardano anche gli eventuali ... fornitori principali già noti al momento della notifica, intendendosi per tali quei soggetti la cui partecipazione garantisce l'apporto di elementi essenziali ai fini dell'esecuzione dell'appalto e, in ogni caso, laddove la quota economica del relativo contributo superi il 20% del valore dell'offerta presentata"*. Al riguardo, si chiede conferma della corretta interpretazione della disposizione nel senso che gli obblighi dichiarativi sono estesi anche alle eventuali società ausiliarie del concorrente, 'ma solo se' la quota economica del relativo contributo superi il 20% del valore dell'offerta presentata.

Risposta

1. Si conferma. Le prestazioni individuate come secondarie ("S") possono essere oggetto di subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e dal paragrafo 8 del Capitolato d'Oneri. Resta fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

2. Si conferma, trattasi di requisito di esecuzione per il quale è sufficiente, in fase di presentazione dell'offerta, rendere – nell'ambito dell'offerta economica – la dichiarazione di impegno di cui al paragrafo 16 lettera g) del Capitolato d'oneri.

3. Come previsto al paragrafo 9.1 del Capitolato d'Oneri, i fornitori principali sono quei soggetti la cui partecipazione garantisce l'apporto di elementi essenziali ai fini dell'esecuzione dell'appalto e, in ogni caso, laddove la quota economica del relativo contributo superi il 20% del valore dell'offerta presentata. Qualora ricorrano i suddetti presupposti, anche le imprese ausiliarie saranno tenute agli oneri dichiarativi previsti dal Regolamento (UE) 2022/2560.

23. Domanda

Con riferimento alla documentazione di gara e, in particolare, alle istruzioni contenute nell'Allegato 7 (Par. 3, lett. d), dove si specifica che i costi del personale devono *"tener conto di eventuali incrementi salariali prevedibili nella durata dell'appalto"*, si chiede di confermare che la locuzione "incrementi prevedibili" debba intendersi riferita esclusivamente agli aumenti salariali certi e già formalizzati all'interno del CCNL Metalmeccanico (Codice C011) indicato dalla Stazione Appaltante o nelle relative Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali vigenti alla data di presentazione dell'offerta.

In particolare, si chiede conferma che, ai fini della formulazione dell'offerta economica e dei relativi giustificativi, ferma la sostenibilità complessiva dell'offerta, gli incrementi salariali da considerare siano solo quelli noti alla data dell'offerta e che, pertanto, con specifico riferimento in relazione al CCNL Metalmeccanico, vadano considerati esclusivamente quelli scaturenti dal rinnovo del CCNL per il quadriennio 2025-2028.

Risposta

Si rappresenta che, ai fini della predisposizione dell'offerta economica e dei relativi giustificativi, i costi della manodopera devono essere stimati in modo attendibile e coerente con la normativa vigente, con il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante e con le tabelle ministeriali applicabili, tenendo conto, per quanto ragionevolmente prevedibile alla data di presentazione dell'offerta, degli eventuali incrementi retributivi che possano intervenire nel corso dell'esecuzione contrattuale. Tra detti incrementi rientrano anche - e non solo - quelli già noti e formalizzati alla data di presentazione dell'offerta, ivi compresi quelli derivanti dai rinnovi contrattuali già intervenuti.

24. Domanda

In merito al documento Relazione Tecnica da produrre, si chiede confermare che nel limite delle 25 pagine non siano compresi, oltre a copertina e indice, anche i punti "1. Premessa" e "2. Presentazione e descrizione offerente" di cui all'Allegato 4.

Risposta

Si veda la risposta alla Domanda n. 3.

25. Domanda

Chiediamo conferma che la condizione di esecuzione di cui alla lettera D), art. 9, del Capitolato d'Oneri - Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali EVE, disciplinato dal Regolamento adottato dal Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164 – debba essere soddisfatta dal soggetto terzo erogatore con cui l'operatore economico stipulerà apposito contratto di fornitura in caso di aggiudicazione in proprio favore, e pertanto in questa fase sia sufficiente indicare il ricorso al subappalto necessario.

Risposta

Si veda la risposta 2 alla Domanda n. 22. A tal riguardo, si aggiunge inoltre che – posto che trattasi di requisito d'esecuzione - l'operatore economico dovrà ricorrere al subappalto ai sensi dell'art.119 del Codice e non all'istituto del subappalto qualificante o necessario.

26. Domanda

1. Allegato 4 - Schema di risposta: Nella descrizione del paragrafo 1 "Premesse" si fa riferimento alla comprova dei criteri tabellari che devono però essere inseriti a sistema e non in Relazione Tecnica, è comunque necessario ricapitarli all'interno del paragrafo 1 "Premessa"?

2. Art. 17 Capitolato d'Oneri "tabella n. 12" criterio discrezionale n. 23: viene richiesto di dimostrare come l'offerente intenda garantire la continuità clinica, nel rispetto dei protocollo clinico-organizzativi e di emergenza già in uso presso le amministrazioni, nel caso di interruzioni della fornitura del vettore energetico o di scarsa qualità dell'energia. Si chiede di chiarire quali siano i protocolli clinico-organizzativi in uso a cui fare riferimento, dal momento che non sono presenti nella documentazione di gara.

Risposta

1. Il quesito non è chiaro, si precisa comunque che nella Premessa dell'Allegato 4 è richiesto che *“Stante il ricorso all'inversione procedimentale, il concorrente che intende partecipare in forma associata deve indicare, ai fini della comprova tecnica dei criteri tabellari di cui al par. 17.2.2, la ripartizione delle prestazioni oggetto dell'AQ o la parte percentuale di queste tra gli operatori economici, in coerenza con quanto dichiarato nella domanda di partecipazione”* e pertanto non è necessario ricapitolare il riferimento alla comprova dei criteri tabellari.

2. Si precisa che, trattandosi di un Accordo Quadro, non sono preventivamente individuabili le Amministrazioni che aderiranno all'iniziativa né, conseguentemente, i relativi protocolli clinico-organizzativi. Pertanto, si chiarisce che il Concorrente dovrà descrivere le soluzioni che intende proporre nel rispetto dei protocolli clinico-organizzativi e di emergenza normalmente adottati nelle strutture ospedaliere.

27. Domanda

Con riferimento a quanto previsto al paragrafo 3 del Capitolato d'oneri, ove si precisa che, “in ottica di massima trasparenza, nel documento ‘Ordini Convenzione MIES – ID1379’ sono riportati i dati relativi alle adesioni della precedente iniziativa”, si chiede cortesemente di rendere disponibile il suddetto documento, in quanto non risulta presente tra gli atti e la documentazione di gara pubblicati.

Risposta

Si veda la risposta alla Domanda n. 4.

28. Domanda

Riferimento Art. 6.3.a – Requisiti di capacità tecnica e professionale, del capitolato d'oneri

- Alla lettera a) dell'articolo sopra citato è riportato quanto segue:

Esecuzione, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di indizione della presente procedura di gara, di uno o più contratti che includano obbligatoriamente l'affidamento del Servizio Energia e/o del Servizio Energetico Elettrico di cui al par. 6 del Capitolato Tecnico, presso strutture ospedaliere, anche private, di importo minimo complessivamente pari a:

Lotto 1: € 13.440.000,00 IVA esclusa

[.....]

- All'articolo 5 è specificato quanto segue:

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3, lett. a), deve essere posseduto dal RTI nel complesso.

In riferimento a quanto sopra esposto si chiede di confermare che è ammessa la partecipazione di un RTI, dove uno o più imprese siano sprovviste del requisito di cui all'art. 6.3) lett. a. (servizi analoghi presso strutture sanitarie), fermo restando il soddisfacimento del requisito nel complesso.

Si chiede altresì di confermare che tali membri dell'RTI privi del requisito citato, in possesso degli ulteriori requisiti necessari previsti dal capitolato d'oneri, possano eseguire quota parte dei servizi oggetto dell'appalto.

Risposta

Con riferimento al primo quesito, si veda la risposta alla domanda n. 13.

In ordine al secondo quesito, invece, si chiarisce che, nel caso prospettato, i componenti del RTI, che non siano in possesso del requisito tecnico professionale di cui al paragrafo 6.3, lett. a) del Capitolato d'oneri, potranno svolgere esclusivamente le prestazioni oggetto del contratto diverse da quelle riferibili al requisito in commento.

29. Domanda

Riferimento Art. 9 – Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione

All'art. 9 lettera D) del capitolato d'oneri è riportato:

Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali: per la vendita di energia elettrica sarà necessaria l'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali – EVE, disciplinato dal Regolamento adottato dal Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164.

All'art. 16 – Contenuto dell'offerta economica, è riportato:

f) l'impegno di cui al paragrafo 9, lettera C), in relazione al possesso della patente cantiere per l'esecuzione dei lavori; g) l'impegno di cui al paragrafo 9, lettera D), in relazione all'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali.

In riferimento a quanto sopra esposto, trattandosi di requisito di esecuzione per il quale in questa fase è richiesta l'assunzione di specifico impegno, si chiede di confermare che in caso di partecipazione di un RTI, non è necessario che tutti i membri siano in possesso, all'atto di presentazione dell'offerta, della relativa iscrizione.

Tale iscrizione dovrà essere posseduta, in corso di esecuzione, dalle sole imprese che effettivamente eseguiranno la prestazione della vendita di energia elettrica, senza che ciò venga già esplicitato nella ripartizione delle prestazioni.

Risposta

Si conferma. Si veda inoltre la risposta 2 alla Domanda n. 22.

30. Domanda

Riferimento Art. 9. Requisiti di partecipazione e/o condizione di esecuzione, del capitolato d'oneri

Alla lettera E) dell'articolo citato è riportato:

Certificazione F-GAS: per l'esecuzione attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas sarà necessario il possesso della certificazione F-GAS rilasciata ai sensi del Regolamento UE 517/2014 attuato tramite il D.P.R. 146/2018.

All'art. 16 – Contenuto dell'offerta economica, è riportato:

[.....]

f) l'impegno di cui al paragrafo 9, lettera C), in relazione al possesso della patente cantiere per l'esecuzione dei lavori; g) l'impegno di cui al paragrafo 9, lettera D), in relazione all'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali.

In riferimento a quanto sopra esposto, relativamente al requisito di cui alla lettera E), trattandosi di requisito di esecuzione, si chiede di confermare che ai fini della presentazione delle offerte, non è necessario rendere dichiarazione attestante il possesso di tale certificazione.

Risposta

Relativamente al requisito di esecuzione di cui all'art. 9, lettera E) del Capitolato d'onori, il concorrente dovrà rendere in fase di presentazione dell'offerta – ed in particolare nell'ambito della dell'offerta economica da predisporre a Sistema – la relativa dichiarazione di impegno.

31. Domanda

1. Si chiede di confermare che lo sconto R15 da applicare alla voce D.1 Minuto Mantenimento Edile come riportato nel Documento “ID 2950 - Allegato 5 - Elenco Prezzi “ sia un refuso.

Si chiede pertanto conferma che lo sconto da applicare alla voce D.1 Minuto Mantenimento Edile dell'Elenco Prezzi sia R16.

2. Premesso che:

- Il Capitolato Tecnico (par. 6.2.2.2) stabilisce che la valutazione del Risparmio Energetico Elettrico reale per i consumi “non sanitari” REE_R sia calcolata come differenza tra il fabbisogno energetico elettrico del sistema edificio-impianto in condizioni reali (F_{Bp}) e il consumo effettivo annuale (F_{BpR}), con valori espressi in kWh e successivamente convertiti in TEP secondo i coefficienti di appendice.
- Al contempo, il paragrafo 9.2.1.1 del Capitolato Tecnico (dedicato alla determinazione del canone $E_{B,k}$ e richiamato dallo stesso par. 6.2.2.2) definisce la formula del fabbisogno energetico come:
 - $F_{Bk} = F_{BSTk} + \Delta F_{V,k} - \Delta F_{U,k} - \Delta F_{COG,k}$
 - I termini $\Delta F_{U,k}$ (risparmio condiviso) e $\Delta F_{COG,k}$ (variazione del fabbisogno per cogenerazione) rivestono un valore squisitamente economico-commerciale, in quanto determinati dai coefficienti β e δ che il concorrente deve esplicitare ed offrire esclusivamente nell'Offerta Economica (Busta C).
- Il Criterio di valutazione n. 15 (Tabella n. 12 del Capitolato d'Oneri) richiede al concorrente di illustrare la propria strategia di efficientamento energetico elettrico sviluppando uno specifico Caso Studio (riferito a un presidio ospedaliero e a due edifici con cluster $d=2$ e $d=3$, ad attivazione congiunta dei Servizi A e B), chiedendo alla Commissione giudicatrice di valutarne il livello di contestualizzazione, la “coerenza quantitativa con gli obiettivi di risparmio offerti” e la “verificabilità tra baseline energetica, risparmi stimati e prestazioni attese”.

Rilevato che:

- Per garantire la “coerenza quantitativa” e la “verificabilità” dei calcoli del Caso Studio (Criterio 15), il concorrente — applicando alla lettera le formule del Capitolato Tecnico — si troverebbe nella necessità di quantificare sia il risparmio condiviso ($\Delta F_{U,k}$) sia la riduzione del fabbisogno per

cogenerazione ($\Delta F_{\text{COG},k}$) per esplicitare il Risparmio Energetico Elettrico (REE) atteso nel caso studio.

- Tuttavia, l'indicazione o la stima di valori numerici per i parametri β e δ all'interno della Relazione Tecnica (Busta B) costituirebbe un'anticipazione impropria di elementi costitutivi dell'Offerta Economica (Busta C), violando il principio di segretezza dell'offerta e il divieto di commistione tra aspetti tecnici ed economici, a pena di esclusione dalla procedura di gara.
- Al contempo, l'omissione o l'azzeramento non motivato dei termini $\Delta F_{U,k}$ e $\Delta F_{\text{COG},k}$ rischierebbe di inficiare la verificabilità e la coerenza quantitativa della simulazione, pregiudicando la valutazione discrezionale della Commissione giudicatrice.
- In ogni caso, sotto il profilo strettamente prestazionale ed ambientale, il fatto che una quota di risparmio o di energia autoprodotta venga riconosciuta economicamente all'Amministrazione come sconto sul canone mediante $\Delta F_{U,k}$ e $\Delta F_{\text{COG},k}$ non altera l'effettivo raggiungimento del risparmio energetico fisico (espresso in TEP), che rimane integralmente conseguito a livello di sistema edificio-impianto.

Si chiede alla Spett.le Stazione Appaltante di confermare che:

- I coefficienti β e δ (e i correlati termini $\Delta F_{U,k}$ e $\Delta F_{\text{COG},k}$) abbiano rilevanza ed efficacia esclusivamente ai fini della regolazione finanziaria del canone e non debbano in alcun modo rientrare nella determinazione del fabbisogno energetico reale né nel calcolo dei risparmi fisici (in TEP) ai fini del Caso Studio del Criterio 15 (non essendo peraltro prevista nei documenti di gara alcuna modalità di valorizzazione in TEP di tali parametri commerciali);
- Conseguentemente, il contributo di $\Delta F_{U,k}$ ed $\Delta F_{\text{COG},k}$ debba intendersi pari a zero nel calcolo del fabbisogno energetico reale ai fini del risparmio, superando così ogni potenziale commistione tra elementi dell'Offerta tecnica (Busta B) ed Economica (Busta C).

3. Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si fa presente che il Paragrafo 15, lettera B) del Capitolato d'Oneri stabilisce che la Relazione Tecnica debba essere contenuta entro il limite di 25 pagine e precisa espressamente che: "Nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l'indice e l'eventuale copertina della Relazione Tecnica, nonché il paragrafo «Presentazione dell'offerente»".

Considerato che lo Schema di Risposta fornito nell'Allegato 4 ("Relazione Tecnica") articola la struttura del documento prevedendo al punto 1 la "1. Premessa" e al punto 2 la "2. Presentazione e descrizione offerente", si chiede di confermare che ai fini del rispetto del limite massimo di 25 pagine della Relazione Tecnica, siano da intendersi esclusi dal computo:

- La copertina e l'indice;
- Il Paragrafo 1 ("Premessa");
- Il Paragrafo 2 ("Presentazione e descrizione offerente").

Si chiede pertanto conferma che il conteggio delle 25 pagine decorra a partire dal Paragrafo 3 ("Modello organizzativo e governance") relativo al Criterio di valutazione n. 1 e prosegua per le successive sezioni tecniche.

4. L'art. 25 del Capitolato d'Oneri (Durata) specifica in merito all'estensione temporale della durata dell'Accordo Quadro, per i Lotti 1, 2, 3 e 4, di 18 mesi quanto a seguire:

Il periodo di tempo (slot temporale) connesso all'eventuale proroga dell'Accordo Quadro (18 mesi) viene assegnato secondo l'ordine di graduatoria e in base alle quote non ancora completamente erose, tramite slot temporali di pari durata tra i primi due aggiudicatari attivi del lotto, come da Tabella n. 24.

All'operatore economico terzo nella graduatoria di merito del lotto 3 non viene assegnato alcuno slot temporale, se non nel caso di erosione delle quote dei primi due in graduatoria prima della scadenza del periodo di tempo assegnato.

Il modello di funzionamento della distribuzione delle quote, degli slot temporali assegnati e dell'eventuale proroga in base al posizionamento in graduatoria si diversifica in base al numero degli aggiudicatari secondo quanto riportato nella "Tabella n. 4 - Ripartizione quote e slot temporali" a pag. 89 dello stesso Capitolato d'Oneri.

Si chiede di confermare:

Se la proroga dei 18 mesi nella modalità disciplinata nel testo sopra riportato e nei relativi esempi dello stesso paragrafo venga assegnata ai singoli aggiudicatari, secondo l'ordine di graduatoria, decorsi i 36 mesi dalla data di attivazione dello stesso Accordo Quadro.

E quindi a titolo di esempio per il Lotto 1, nel caso in cui si verificano le condizioni sotto elencate:

- il primo aggiudicatario non abbia saturato la propria quota decorsi i 22 mesi
- il secondo aggiudicatario non abbia saturato la propria quota decorsi i 14 mesi
- Consip comunichi la proroga della durata fino ad un massimo di ulteriori 18 mesi

il primo aggiudicatario accede ai 9 mesi dell'estensione temporale a partire dal 37° mese dall'attivazione dell'Accordo Quadro fino al 45° mese.

Mentre il secondo aggiudicatario accede ai 9 mesi dell'estensione temporale a partire dal 46° mese dall'attivazione dell'Accordo Quadro (qualora il primo aggiudicatario non saturi la propria quota prima del 45° mese) fino al 54° mese.

Qualora non si confermasse, si chiede di esplicitare la modalità e tempistiche di assegnazione dell'estensione degli slot temporali.

5. Si segnala una discrepanza tra le prescrizioni del Capitolato d'Oneri e la piattaforma di e-procurement relativamente ai Criteri Tecnici Quantitativi n. 12 e n. 13:

- Capitolato d'Oneri (Tabella 12, pagg. 53-54 e Par. 17.2.3, pagg. 62-64): richiede l'indicazione di 3 distinti valori di risparmio energetico elettrico relativi a ciascuno dei tre cluster di destinazione d'uso (d=1, d=2, d=3).
- Portale di e-procurement: predispone un unico campo di inserimento per il Criterio 12 e un unico campo per il Criterio 13, consentendo la digitazione di un solo valore.

Si chiede pertanto di chiarire come procedere per il corretto inserimento dell'offerta a Sistema per i Criteri 12 e 13.

6. Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 6.1, punto 2), ultimo capoverso che recita *"Il Fornitore, con le modalità riportate nell'Appendice 4 del Capitolato Tecnico, dovrà indicare all'Amministrazione il/i nominativo/i dell/i progettista/i impegnato/i nell'ambito delle attività di*

progettazione del contratto di fornitura stesso, in possesso dei requisiti di cui sopra e dei requisiti generali di cui al precedente par. 5", si chiede conferma che tale indicazione sia da effettuarsi solo successivamente, in caso di eventuale aggiudicazione e prima della stipula del singolo contratto di fornitura.

Si chiede altresì conferma che sia possibile subappaltare interamente le attività di progettazione a soggetto qualificato, in possesso a sua volta di idonea copertura assicurativa.

7. Ci riferiamo al punto 10. della "domanda di partecipazione" - assunzione di specifici impegni in materia di tutela del lavoro e parità di genere e generazionale. La scrivente società occupa un numero di dipendenti superiore a 50 e pertanto inserisce nel FVOE e anche a Sistema nella busta amministrativa, copia dell'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità e relativa attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità; e attesta che il rapporto trasmesso in copia è conforme a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Premesso quanto sopra, alla luce di quanto previsto dall'art. 47 della Legge n. 108/2021, si chiede di confermare che la scrivente non sia tenuta a dichiarare *"di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Consip, entro 6 mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro/del Contratto una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e dia atto delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali"*.

Risposta

1. Si veda la risposta alla Domanda n. 16, punto 1.
2. Si chiarisce che quanto indicato nel Criterio n. 15 della Tabella n. 12 del Capitolato d'onori *"la strategia proposta dovrà tenere conto degli obiettivi di risparmio offerti la valutazione terrà conto del livello di contestualizzazione delle proposte, della coerenza quantitativa con gli obiettivi di risparmio offerti..."* fa riferimento agli obiettivi di risparmio energetico elettrico indicati in Offerta Tecnica e relativi al Criterio di valutazione n. 13 presenti nella Tabella n.12 del Capitolato d'onori. Si precisa che, nello sviluppo del caso studio all'interno della Offerta Tecnica, l'Offerente non deve formulare alcun riferimento ad elementi presenti nell'offerta economica.
3. Si veda la risposta alla Domanda n. 3.
4. Per la disciplina della proroga temporale si rimanda a quanto indicato nel paragrafo 25 del Capitolato d'Oneri.
5. È stata effettuata opportuna modifica a Sistema, pertanto è possibile inserire gli obiettivi % di risparmio energetico elettrico relativi a ciascuno dei tre cluster di destinazione d'uso (d=1, d=2, d=3).
6. Con riferimento al primo quesito si conferma. Con riferimento al secondo quesito si rappresenta che le attività di progettazione potranno essere oggetto di subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e dal paragrafo 8 del Capitolato d'Oneri.

7. Non si conferma. Ferma restando la produzione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 e della documentazione di gara, la dichiarazione di impegno a consegnare alla Stazione Appaltante, entro 6 mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro/Contratto, una relazione attestante l'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e recante l'indicazione delle eventuali sanzioni e dei provvedimenti disposti nel triennio antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte deve essere resa.

32. Domanda

Riferimento Art. 9.B) Clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, di cui all'art. 57 comma 1 del Codice, del capitolato d'onori.

All'articolo citato è riportato quanto segue:

“Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti, sono tenuti entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla S.A. una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali

La S.A. ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 co. 9 dell'Allegato II.3:

- pubblicherà tali relazioni sul sito www.consip.it, nella sezione “Società Trasparente”.

All'art. 1 co. 3 dell'Allegato II.3 al Codice, è riportato quanto segue:

Gli operatori economici di cui al comma 2 [inteso: Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 1 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti] sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

In riferimento a quanto sopra indicato, si chiede di confermare che, il documento “relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999 n. 68”, dovrà essere consegnato, entro 6 mesi dalla conclusione dell'eventuale contratto con la singola amministrazione aderente, dalle sole imprese che non sono tenute alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, (vedi art. 1 co. 1 dell'Allegato II.3)

Risposta

Non si conferma. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti sono tenuti agli adempimenti previsti dal paragrafo 9.B del Capitolato d'Onori nei termini e con le modalità ivi indicate. Pertanto, la relazione attestante l'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 dovrà essere trasmessa anche dagli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006. Gli adempimenti

in questione devono essere espletati nei confronti di Consip e le relative tempistiche decorrono dalla stipula dell'Accordo Quadro.

33. Domanda

Si chiede di confermare che, per soddisfare i requisiti di progettazione, sia possibile partecipare alla procedura di gara ricorrendo al subappalto cd. necessario.

Risposta

Si conferma la possibilità per l'operatore economico sprovvisto dei requisiti per la progettazione di ricorrere al subappalto necessario.

34. Domanda

1. Chiediamo gentile conferma che la condizione di esecuzione di cui alla lettera D), art. 9, del Capitolato d'Oneri - Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali EVE, disciplinato dal Regolamento adottato dal Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164 – possa essere soddisfatta dal soggetto terzo venditore della energia elettrica con cui l'operatore economico offerente stipulerà apposito contratto di fornitura, in caso di aggiudicazione in proprio favore.

2. Si chiede di indicare la sezione nella quale inserire i requisiti di Idoneità professionale per l'attività di progettazione, poiché non presente né nel doc 1 "Domanda di partecipazione" né nel DGUE.

3. Si chiede di confermare che per assumere l'impegno ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi derivanti dalla clausola per la parità di genere e generazionale (Par. 9, lett. B, comma 1 del Capitolato d'Oneri) e dalla clausola per l'occupazione di persone svantaggiate (Par. 9, lett. B, comma 2 del medesimo Capitolato), sia sufficiente la sottoscrizione del Paragrafo 11 ("ASSUNZIONE DI ULTERIORI IMPEGNI") contenuto nell'Allegato 1 "Domanda di partecipazione".

4. Si consideri il caso di un RTI con due operatori, dei quali uno solo possiede i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 6.3 punto a) del Capitolato d'Oneri (servizi analoghi), laddove pertanto risulti che l'RTI soddisfa il requisito nel suo complesso. In tale scenario, si chiede di confermare che nulla osti al fatto che l'operatore privo del requisito relativo ai servizi analoghi può eseguire l'appalto, nel rispetto del possesso degli ulteriori requisiti previsti dal Capitolato d'Oneri, ed assumere anche il ruolo di capogruppo mandataria del RTI offerente.

5. Si consideri un Operatore Economico che per la progettazione abbia tutti i requisiti richiesti al Par.6.1 comma 2 e al Par. 6.2 comma 6, sia in possesso della certificazione BIM e dichiarare che intende ricorrere al subappalto per l'attività di progettazione. Si chiede di confermare che all'OE verrà assegnato il punteggio 1 previsto dal Criterio 17 "Sistema di Gestione e Governo dei Processi Digitalizzati".

6. Il par. 15 del Capitolato d'Oneri dispone quanto segue: *"Nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l'indice e l'eventuale copertina della Relazione Tecnica, nonché il paragrafo 'Presentazione dell'offerente'"*

L'Allegato 4 – Relazione Tecnica, nella parte relativa alle modalità di redazione, esclude dal conteggio delle pagine unicamente "l'indice e l'eventuale copertina della Relazione Tecnica", senza menzionare la "Presentazione dell'offerente". Lo stesso Allegato 4, nello "Schema di risposta", articola la Relazione Tecnica nei seguenti punti:

1. *Premessa*
2. *Presentazione e descrizione offerente*
3. *Modello organizzativo e governance (Criterio n. 1)*
4. *Modello logistico (Criterio n. 4)*
5. *Strategie di gestione, conduzione e manutenzione impianti (Criterio n. 5)*
6. *Sistemi di monitoraggio e controllo (Criterio n. 6)*
7. *Strategia di efficientamento energetico termico in caso di rinnovo o stipule successive (Criterio n. 14)*
8. *Strategia di efficientamento energetico elettrico in caso di rinnovo o stipule successive (Criterio n. 15)*
9. *Innovazioni tecnologiche a valore aggiunto (Criterio n. 16)*
10. *Integrazione e gestione multi-vettore avanzata (Criterio n. 21)*
11. *Piano di transizione impiantistica e infrastrutturale (Criterio n. 22)*
12. *Resilienza energetica sanitaria e continuità clinica (Criterio n. 23)*

Tenuto conto di quanto disposto dal Capitolato d'Oneri, si chiede di confermare che il limite delle 25 pagine sia da intendersi riferito esclusivamente ai punti da 3 a 12 sopra elencati, restando esclusi dal conteggio, oltre a indice ed eventuale copertina, anche i punti 1 (Premessa) e 2 (Presentazione e descrizione offerente).

7. Si chiede di precisare se per energia termica risparmiata si intenda energia primaria fossile evitata e conseguentemente si intenda per energia termica risparmiata tutta la energia fossile sostituita con energia FER. Tale interpretazione è conforme alle disposizioni ambientali che impongono il risparmio di energia fossile e non di energia totale, essendo l'interesse generale tutelato la riduzione delle emissioni di CO₂ di origine fossile. CFR: (i) D.M. 12 AGOSTO 2024 (CAM SERVIZI ENERGETICI), suo Allegato 1: *PREMESSA: I CAM per i Contratti per gli edifici-impianti hanno quindi lo scopo di contribuire, in linea con quanto previsto dal contratto: ... - allo sviluppo dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili; - alla conseguente riduzione delle emissioni climalteranti e dell'uso delle risorse naturali; - alla riduzione degli impatti ambientali lungo l'intero ciclo di vita di prodotti e servizi; Punto 1.2: Sulla base di queste informazioni, l'Affidatario prevede che, in una procedura di selezione, l'Appaltatore/Concessionario ... quantificando il contributo che potrebbe derivare dalla riduzione di energia primaria non rinnovabile utilizzata e direttamente legata alle emissioni di CO₂... o la realizzazione di impianti che utilizzino fonti energetiche rinnovabili (di seguito "impianti FER").* (ii) DECRETO LEGISLATIVO 192/2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia". (iii) DECRETO 28 OTTOBRE 2025, cd "REQUISITI MINIMI" Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015, recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni

energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici". DIRETTIVA EU N. 2023/2413 DEL 18/11/2023 (CD. RED III) che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.

Risposta

1. Si veda la risposta alla Domanda n. 25.
2. Si precisa che i requisiti di idoneità professionale per l'attività di progettazione vanno inseriti nell'apposita sezione, "*parte IV – criteri di selezione*", del DGUE relativa al possesso dei requisiti.
3. Ai fini dell'assunzione degli impegni di cui al paragrafo 9, lettera B), comma 1, relativi alla clausola per la parità di genere e generazionale, e al paragrafo 9, lettera B), comma 2, relativi alla clausola per l'occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate, è necessaria sia la sottoscrizione delle dichiarazioni contenute nel Paragrafo 11 "Assunzione di ulteriori impegni" dell'Allegato 1 - Domanda di partecipazione, sia quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato d'Oneri in ordine agli impegni da rendere nell'ambito dell'offerta economica.
4. Si veda la risposta alla Domanda n. 13. A tal riguardo si specifica inoltre che l'operatore economico in commento potrà assumere il ruolo di capogruppo mandataria del RTI offerente.
5. Qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti di progettazione di cui ai paragrafi 6.1, punto 2, e 6.2, punto 6, del Capitolato d'Oneri, nonché della certificazione richiesta dal criterio n. 17, e l'operatore economico si vedrà attribuito il punteggio 1 previsto dal Criterio 17 "Sistema di Gestione e Governo dei Processi Digitalizzati". Qualora lo stesso operatore, intenda affidare in subappalto l'attività di progettazione, anche il subappaltatore dovrà essere in possesso della suddetta certificazione.
6. Si veda la risposta alla Domanda n. 3.
7. Si precisa che per energia termica risparmiata si deve intendere il risparmio di energia termica totale (somma della quota rinnovabile e della non rinnovabile). Come precisato all'articolo 6.1.2 del Capitolato Tecnico il risparmio di energia termica viene calcolato applicando al fabbisogno di energia termica di climatizzazione invernale J_{PKST} la percentuale di risparmio energetico, determinata per ogni edificio secondo quanto indicato al medesimo articolo 6.1.2. Il fabbisogno di energia termica della stagione J_{PKST} , come precisato in Appendice 11, è funzione del consumo storico J_S , fornito dai contatori fiscali di acquisto, normalizzato e del consumo calcolato J_C , che è pari al fabbisogno energetico di climatizzazione invernale presente in Diagnosi Energetica o Attestato di Prestazione energetica, da intendersi come fabbisogno totale, somma della componente rinnovabile e non rinnovabile.

35. Domanda

Con riferimento al paragrafo 9.1 del Capitolato d'Oneri relativo alle sovvenzioni estere distorsive, si chiede di chiarire quanto segue.

Nel caso di partecipazione in RTI con mandataria al 80% e mandante al 20%, ove la mandante ricorra ad avalimento per il possesso delle categorie SOA OG11 e OG1 necessarie alla copertura

della propria quota di partecipazione, si chiede se l'impresa ausiliaria debba essere considerata tra i soggetti rilevanti ai fini degli obblighi dichiarativi previsti dal Regolamento (UE) 2022/2560 e dall'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441.

In caso affermativo, come debba essere determinata la soglia del 20% richiamata al paragrafo 9.1 del Capitolato d'Oneri e, in particolare, se tale soglia debba essere riferita:

- al valore complessivo dell'offerta presentata dal RTI;
- alla sola quota di partecipazione/esecuzione del 20% assunta dalla mandante ausiliata;
- ovvero ad altro criterio.

Si chiede inoltre di confermare quale metodologia debba essere adottata per la valorizzazione economica del contributo apportato dall'impresa ausiliaria ai fini della verifica dell'eventuale superamento della suddetta soglia del 20%.

Risposta

Premesso che il quesito posto non risulta essere completo di tutti gli elementi necessari ai fini di una piena valutazione della circostanza rappresentata, con riferimento alla soglia del 20%, si rileva che la stessa è riferita al valore dell'offerta presentata, secondo quanto previsto dal paragrafo 9.1 del Capitolato d'Oneri.

Resta fermo che la valutazione della rilevanza dell'ausiliaria e dell'eventuale assoggettamento agli obblighi dichiarativi dovrà essere effettuata dal concorrente nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2022/2560 e nel Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441.

36. Domanda

Il paragrafo 9.5 del Capitolato Tecnico prevede che l'Amministrazione Contraente, relativamente ai Servizi attivati, possa stanziare un importo extra-canone a consumo "I_{EX}" destinato a remunerare:

- le attività e gli interventi di manutenzione straordinaria aggiuntivi rispetto a quelli ricompresi nella quota "I_{SC,i}";
- il Presidio operativo aggiuntivo, per i Servizi per i quali esso è previsto.

Il medesimo paragrafo stabilisce che tale importo extra-canone a consumo "I_{EX}" possa essere stanziato fino a un valore massimo pari al 15% del valore dell'OPF, eventualmente esteso mediante Atti Modificativi all'OPF stesso.

Al riguardo, si chiede di precisare quale sia il valore dell'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) da assumere come base di calcolo per la determinazione del predetto limite percentuale del 15%.

In particolare, si chiede di confermare se il limite massimo dell'importo I_{EX} debba essere calcolato:

a) sul valore dell'OPF determinato applicando i corrispettivi unitari posti a base di gara, al netto del ribasso offerto dall'Aggiudicatario;

oppure

b) sul valore dell'OPF risultante dall'applicazione dei corrispettivi unitari aggiornati/revisionati secondo quanto previsto dalla documentazione di gara e valorizzati al momento dell'emissione dell'OPF.

Si chiede altresì di chiarire se eventuali successivi aggiornamenti dei corrispettivi contrattuali comportino la conseguente rideterminazione del valore massimo dell'importo I_{EX} stanziabile dall'Amministrazione Contraente.

Risposta

Coerentemente con quanto precisato all'articolo 6.1.6.1 relativamente all'importo I_{SCA} , l'importo I_{EX} è determinato nel PTE allegato all'OPF e non è oggetto di variazioni economica (incremento/decremento) derivante dalla rideterminazione del canone annuale

37. Domanda

Premesso che:

- l'art. 7, commi 3 e 4, dello Schema di Accordo Quadro allegato alla documentazione di gara prevede che:

“3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato d'Oneri e nei relativi allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché tutte le disposizioni normative, regolamentari, tecniche eventualmente sopravvenute.

4. Gli eventuali oneri derivanti dall'obbligo di conformarsi alle norme e alle prescrizioni sopra menzionate, anche se entrate in vigore dopo la stipula dell'Accordo Quadro, saranno soggetti al regime stabilito da tali norme e prescrizioni, in ogni caso nel rispetto dei principi stabiliti agli articoli 9 e 120 del D.Lgs. n. 36/2023”.

- Il successivo art. 11, commi 3 e 4, prevede che:

“3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo 11bis”.

- Considerata la parziale contraddittorietà delle ridette clausole di cui all'art. 7 con quelle di cui al successivo art. 11

Tutto ciò premesso si chiede a codesta Società di voler modificare lo Schema di Accordo Quadro, nei termini che seguono al fine di allineare le previsioni di cui all'art. 7 con quelle di cui al successivo art. 11:

“3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dal precedente comma 4 dell'articolo 7.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati ad eccezione di quanto previsto al precedente comma 4 dell'articolo 7 e al successivo articolo 11bis”.

Risposta

Le disposizioni richiamate devono essere lette in modo sistematico e coordinato. Pertanto, non si ravvisa la necessità di modificare la documentazione pubblicata stante l'applicabilità di entrambe le disposizioni.

38. Domanda

Con riferimento a quanto riportato all'articolo 14.1 del Capitolato d'oneri relativamente alle Legge del 23 Settembre 2025 n. 132 si chiede di chiarire se codesta spettabile Amministrazione si avvarrà del supporto dell'intelligenza artificiale nel processo di valutazione delle Offerte.

Risposta

Come riportato sul sito istituzionale di Consip, nella sezione “Società Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti - Programmazione e Progettazione”, la Società utilizza Microsoft 365 Copilot e relativi sistemi agentici esclusivamente quale supporto alle attività svolte dalla Stazione appaltante, dai suoi organi e uffici. Tali strumenti sono impiegati come ausilio all'operatività e non determinano né sostituiscono l'assunzione di decisioni/valutazioni, né comportano l'automatizzazione di procedimenti o attività di natura discrezionale.

39. Domanda

Qualificazione ACN del Sistema Informativo. Il Capitolato Tecnico, al § 6.5.1 "Sistema Informativo", prevede la messa a disposizione da parte del Fornitore di un Sistema Informativo a supporto della gestione dei flussi informativi tra Fornitore e Amministrazione. Il successivo § 6.5.1.1 "Requisiti funzionali del Sistema Informativo" prevede che il Sistema Informativo sia basato su una infrastruttura hardware/software in grado di adattarsi alle esigenze delle diverse tipologie di utilizzatori, che le modalità di accesso e utilizzo consentano un immediato impiego delle funzionalità disponibili e che, qualora l'Amministrazione abbia già implementato o stia implementando un modello BIM o altri modelli informativi, il Sistema Informativo sia interoperabile con gli stessi.

Poiché i servizi oggetto dell'appalto includeranno, nella quasi totalità dei casi, l'impiego di uno o più SaaS in cloud che ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la Pubblica Amministrazione (Decreto Direttoriale dell'Agenzia per la Cybersicurezza

Nazionale 27 giugno 2024, n. 21007) richiedono apposita qualificazione ACN di livello 1 (QC1), si chiede conferma:

- che per il Sistema Informativo in SaaS offerto senza oneri aggiuntivi per la durata contrattuale in modalità cloud, che sarà espressamente indicato in offerta, la qualifica ACN di livello 1 (QC1) sia da intendersi implicitamente quale requisito obbligatorio di partecipazione pur non essendo espressamente indicata, e che tale qualifica dovrà essere mantenuta per tutta la durata contrattuale;
- che nei casi in cui un'Amministrazione Contraente necessiti di un più elevato livello di qualificazione del SaaS (QC2 o QC3), l'Aggiudicatario sia tenuto a fornire i servizi oggetto di gara solo qualora il Sistema Informativo adottato e citato in offerta lo possieda;
- che nei casi in cui le Amministrazioni Contraenti dispongano di un proprio Sistema Informativo di cui richiedano l'utilizzo da parte dell'Aggiudicatario, questi sia tenuto ad impiegarlo solo se il sistema:
 - copre tutte le funzionalità previste nella presente gara, esonerando così l'Aggiudicatario da impreviste e costose integrazioni;
 - è qualificato ACN QC1 o superiore;
 - che nei residuali casi in cui le Amministrazioni Contraenti richiedano l'installazione del Sistema Informativo on-premise presso il proprio CED, sul PSN o su altro CED o cloud, i relativi oneri siano a carico delle stesse, rimanendo all'Aggiudicatario il solo onere di fornitura del numero di utenze necessarie agli utenti delle Amministrazioni Contraenti e di Consip.

Risposta

La messa a disposizione di un Sistema Informativo è un adempimento per l'esecuzione contrattuale rispetto al quale il fornitore è libero di proporre la soluzione che ritiene più opportuna purché conforme a quanto richiesto al par. 6.5.1 del Capitolato tecnico, non necessariamente in cloud. Ove il concorrente intenda fornire la piattaforma in modalità cloud, quest'ultima dovrà rispettare il decreto direttoriale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale 27 giugno 2024, n. 21007.

Divisione Sourcing Energia, Lavori e Immobili

Responsabile

(Ing. Simona Petetta)



Firmato digitalmente da:
SIMONA PETETTA
Consip S.p.A.
Firmato il 23/09/2026 16:59
Seriale Certificato: 2483
Valido dal 15/10/2024 al 15/10/2027
TI Trust Technologies QTSP CA